



Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

Offerta al pubblico di CARIFE CAP 1,50% prodotto finanziario di capitalizzazione

(Codice Prodotto CUB5)

Le parti Informazioni Generali e Informazioni Specifiche della Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta unitamente alle Condizioni di Contratto, devono essere consegnate all'Investitore-Contraente, prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-Contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Il presente Prospetto d'offerta è stato depositato in Consob in data 10 febbraio 2011.
L'offerta di cui al presente Prospetto d'offerta è valida dall'11 febbraio 2011.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

**SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI GENERALI**

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

IMPRESA DI ASSICURAZIONE	Denominazione: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019. Nazionalità: italiana.	CONTRATTO	Prodotto finanziario di capitalizzazione denominato CARIFE CAP 1,50% .
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI	Il contratto prevede l'investimento in una gestione interna separata. La gestione interna separata è la gestione "RI.SPE.VI."		
PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale di importo minimo pari a 20.000,00 Euro. È facoltà dell'Investitore-Contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 2.000,00 Euro.</p> <p>In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Investitore-Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.</p> <p>Inoltre, per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "RI.SPE.VI.", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Investitore-Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.</p> <p>I premi versati, al netto dei costi, sono investiti nella gestione interna separata denominata "RI.SPE.VI."</p> <p>Per maggiori precisazioni si rinvia alla parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica.</p>		
FINALITÀ	Il prodotto consente di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato.		
OPZIONI CONTRATTUALI	Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.		
DURATA	Durata minima: 5 anni Durata massima: 25 anni		
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE			
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE	<p>La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante apposito Modulo di proposta. Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.</p> <p>Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'offerta e all'Art. 2 delle Condizioni di contratto per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione.</p>		
SWITCH E VERSAMENTI AGGIUNTIVI	<p>Non è prevista la possibilità di effettuare switch verso altre gestioni interne separate diverse dall'unica attualmente prevista dal contratto.</p> <p>Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuove gestioni interne separate, o provviste di attivi, in aggiunta alla gestione interna separata "RI.SPE.VI." prevista dal presente contratto, verrà concessa all'Investitore-Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) e versamenti successivi di premi a favore delle nuove gestioni interne separate o provviste di attivi, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.</p>		

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA	Il capitale alla scadenza del contratto sarà determinato applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso di rendimento minimo garantito e l'eccedenza, rispetto a tale tasso di rendimento minimo, del rendimento conseguito dalla gestione interna separata al netto della percentuale trattenuta dalla Compagnia.
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. RISCATTO) E RIDUZIONE	Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato, purché sia trascorso almeno un anno. Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, al netto dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati all'Art. 6 a) II) delle Condizioni di contratto. Le garanzie di cui al par. 5.1 della Sez. B.1) Parte I del Prospetto d'offerta e all'Art. 9 delle Condizioni di contratto operano anche in caso di riscatto. L'Investitore-Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto nel rispetto di quanto previsto al par. 11 della Sez. B.2) Parte I del Prospetto d'offerta. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. <u>In caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.</u> Si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta e all'Art. 10 delle Condizioni di contratto per le informazioni circa le modalità di riscatto.
REVOCA DELLA PROPOSTA	<u>Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.</u> La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.
DIRITTO DI RECESSO	<u>L'Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.</u> <u>Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.</u> A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta dell'Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE	Sul sito internet di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, la Compagnia mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico, il prospetto periodico della composizione ed il regolamento della gestione interna separata. In caso di necessità di eventuali consultazioni, l'Investitore-Contraente può accedere al sito internet della Compagnia www.cattolicabanche.it . La Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e le modalità di rivalutazione del capitale.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	Al contratto si applica la legge italiana.
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

RECLAMI	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) - Telefono 045/8391622 - Fax 045/8372354 - e-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1; - per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1. <p>Si rinvia alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.</p>
----------------	--

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali" della Scheda Sintetica: 10 febbraio 2011.

Data di validità della parte "Informazioni Generali" della Scheda Sintetica: dall'11 febbraio 2011.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

**SCHEDA SINTETICA
INFORMAZIONI SPECIFICHE**

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della gestione interna separata.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME	Gestione interna separata "RI.SPE.VI."
GESTORE	A BPVi Fondi SGR S.p.A. è affidata la delega di gestione della gestione interna separata.
ALTRE INFORMAZIONI	<p>Codice della proposta di investimento finanziario: 010. Valuta di denominazione: Euro. Inizio operatività della gestione interna separata: 1982. Modalità di sottoscrizione: premio unico ed eventuali successivi premi unici aggiuntivi.</p> <p>Per la descrizione della presente proposta di investimento finanziario è stato considerato un importo di premio unico pari a 20.000,00 Euro.</p> <p>La politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.</p>

STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE	<p>Il capitale investito viene rivalutato periodicamente in funzione del rendimento rilevato della gestione interna separata, dell'importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario e del tasso di rendimento minimo garantito dalla Compagnia. Il rendimento riconosciuto all'Investitore-Contraente in base al suddetto meccanismo di rivalutazione viene consolidato.</p> <p>Frequenza di rilevazione: La rilevazione del rendimento della gestione interna separata avviene con frequenza mensile.</p> <p>Frequenza di consolidamento: Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'Investitore-Contraente, avviene con frequenza annuale.</p> <p>Come sopra riportato si evidenzia che la frequenza di rilevazione sarà mensile mentre la frequenza di consolidamento sarà annuale.</p> <p>Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo è di dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo).</p> <p>Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione interna separata è legato alla data di sottoscrizione del contratto e, quindi, alla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è influenzato dalla data di rivalutazione periodica del capitale.</p> <p>La rivalutazione del capitale si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione "RI.SPE.VI." diminuito dei costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione indicati nella seguente Tabella A.</p> <p>Tabella A</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cumulo dei premi versati(*)</th> <th>Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minore di 200.000,00 Euro</td> <td>1,20%</td> </tr> <tr> <td>Da 200.000,00 a 1.000.000,00 Euro</td> <td>1,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Per cumulo dei premi versati si intende la somma del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.</p>	Cumulo dei premi versati(*)	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione	Minore di 200.000,00 Euro	1,20%	Da 200.000,00 a 1.000.000,00 Euro	1,00%
Cumulo dei premi versati(*)	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione						
Minore di 200.000,00 Euro	1,20%						
Da 200.000,00 a 1.000.000,00 Euro	1,00%						

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare all'Investitore-Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito del 1,50%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

L'eventuale nuovo tasso di rendimento minimo garantito si applicherà sia al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale prima della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito stesso, sia al capitale investito a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla data dell'eventuale variazione del tasso di rendimento minimo garantito.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, al netto dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati all'Art. 6 a) II) delle Condizioni di contratto.

Prelievo in punti percentuali assoluti:

I costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione sono variabili in base al cumulo dei premi versati calcolato alla data di rivalutazione, come indicato nella precedente Tabella A.

Tasso di rendimento minimo garantito:

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare all'Investitore-Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito del 1,50%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente. L'eventuale nuovo tasso di rendimento minimo garantito si applicherà sia al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale prima della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito stesso, sia al capitale investito a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla data dell'eventuale variazione del tasso di rendimento minimo garantito.

	<p>Frequenza di determinazione: Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene con frequenza periodica annua.</p> <p>Il rendimento riconosciuto periodicamente all'Investitore-Contraente è sempre pari al tasso di rendimento minimo garantito più l'eventuale eccedenza calcolata come differenza tra il rendimento retrocesso alla data di determinazione e il tasso di rendimento minimo garantito.</p> <p>La Compagnia applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della gestione separata fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane comunque garantito all'Investitore-Contraente.</p> <p>Misura di rivalutazione: Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 3 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.</p> <p>Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.</p>
ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO	3 anni.
POLITICA DI INVESTIMENTO	<p>Gli investimenti della gestione separata sono principalmente rappresentati da Titoli di Stato e obbligazioni negoziate su mercati regolamentati, da O.I.C.R. di natura monetaria e obbligazionaria. È presente anche una contenuta componente investita in azioni e in O.I.C.R. di tipo azionario.</p> <p>È prevista la possibilità di investire in depositi bancari.</p> <p>Gli investimenti sono principalmente denominati in Euro.</p> <p>La Gestione separata non investe in strumenti finanziari e/o attivi emessi o gestiti da società/soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa di assicurazione.</p> <p>Le aree geografiche sono principalmente: Europa; sono possibili investimenti contenuti in altri paesi area OCSE e Paesi Emergenti.</p> <p>Gli emittenti sono principalmente stati sovrani, enti sovranazionali, società quotate o società finanziarie da esse controllate, banche ed altre società soggette a vigilanza preventiva.</p> <p>È prevista la possibilità di effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati con finalità di copertura e di diversificazione.</p>
CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO	<p>Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo è di dodici mesi di calendario consecutivi (l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo).</p> <p>Avvertenza: Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Compagnia sono valutate al prezzo di iscrizione nella gestione interna separata.</p> <p>Avvertenza: Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che lo compongono.</p>
Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sull'investimento finanziario.	

COSTI

TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.

		MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE	ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua)
VOCI DI COSTO			
A	Costi di caricamento	1,50 %	0,50 %
B	Commissioni di gestione		0,00 %
C	Altri costi contestuali al versamento	0,00 %	0,00 %
D	Altri costi successivi al versamento		0,33 %
E	Bonus e premi	0,00 %	0,00 %
F	Spese di emissione	0,00 %	0,00 %
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
G	Premio Versato	100 %	
H=G - F	Capitale Nominale	100 %	
I=H-(A+C-E)	Capitale Investito	98,50 %	

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.

DESCRIZIONE DEI COSTI

a) Costi gravanti direttamente sull'Investitore-Contrahente.

I) Costi di caricamento gravanti sul premio.

Il contratto prevede costi di caricamento, atti a coprire i costi di acquisizione ed amministrazione, gravanti sul premio unico iniziale, pari a 300,00 Euro.

Non sono previsti costi di caricamento gravanti sugli eventuali premi unici aggiuntivi.

II) Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella B

Data di richiesta del riscatto	Costi per riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	3,00%
Durante il 3° anno	2,00%
Durante il 4° anno	1,00%
Trascorsi 4 anni	Non previsti

b) Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente.**Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione**

Il contratto prevede una commissione di gestione annua variabile in base al cumulo dei premi versati calcolato alla data di rivalutazione come indicato nella successiva Tabella C. Tale commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia viene applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata.

Tabella C

Cumulo dei premi versati(*)	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
Minore di 200.000,00 Euro	1,20%
Da 200.000,00 a 1.000.000,00 Euro	1,00%

(*) Per cumulo dei premi versati si intende la somma del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "RI.SPE.VI." per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione.

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

DATI PERIODICI**RENDIMENTO STORICO**

Anno	Tasso di rendimento realizzato	Tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Compagnia	Tasso effettivamente riconosciuto agli Investitori-Contraenti (**)
2005	3,93%	1,20% (*)	2,73% (*)
2006	3,49%	1,20% (*)	2,29% (*)
2007	3,92%	1,20% (*)	2,72% (*)
2008	4,20%	1,20% (*)	3,00% (*)
2009	4,11%	1,20% (*)	2,91% (*)

(*) Il tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Compagnia ed il tasso effettivamente riconosciuto agli Investitori-Contraenti sono stati calcolati considerando la ritenzione massima applicabile.

(**) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza gennaio.

I dati di rendimento della gestione interna separata non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'Investitore-Contraente.

Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI

Di seguito si riporta la quota-parte delle commissioni/provvigioni attive retrocesse ai distributori nell'ultimo anno solare.

Tipo costo	Misura costo	Quota parte retrocessa ai distributori
Costi di caricamento	1,50%	50,00%
Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente: commissione di gestione	1,20%	33,33%
	1,00%	30,00%

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il rendiconto riepilogativo della gestione interna separata viene pubblicato con cadenza annuale ed il prospetto della composizione della gestione interna separata viene pubblicato con frequenza trimestrale. Entrambi sono disponibili sul sito internet della Compagnia www.cattolicabanche.it e possono essere acquisiti su supporto duraturo.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contrante, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: 10 febbraio 2011.

Data di validità della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: dall'11 febbraio 2011.

La gestione interna separata "RI.SPE.VI." è offerta dall'11 febbraio 2011.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con sede legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità».

Il Rappresentante Legale
Paolo Bedoni





Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

CARIFE CAP 1,50%

CONDIZIONI DI CONTRATTO

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE FINANZIARIA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI

Art. 1 – Oggetto.

A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all'Art. 5, il presente contratto di capitalizzazione garantisce alla scadenza contrattuale la corresponsione al Beneficiario vita designato di un capitale calcolato secondo quanto stabilito all'Art. 8.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente può risolvere anticipatamente il contratto.

In tal caso, la Compagnia corrisponderà all'Investitore-Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell'Art. 10.

Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.

Il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore zero della data di decorrenza indicata nella proposta, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.

Nel termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione della proposta, la Compagnia farà pervenire all'Investitore-Contraente una comunicazione scritta di conferma dell'avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza. Nel caso di mancato ricevimento della comunicazione nel termine anzidetto, l'Investitore-Contraente potrà richiedere informazioni a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013711, Fax 0458372316.

Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifici il decesso dell'Investitore-Contraente la Compagnia rimborserà agli eredi dell'Investitore-Contraente il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

Art. 3 – Revoca della proposta.

Nel periodo antecedente la decorrenza degli effetti del contratto, l'Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la proposta, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Investitore-Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dall'Investitore-Contraente entro i termini sopraindicati.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.

Art. 4 – Diritto di recesso dell'Investitore-Contraente.

L'Investitore-Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso.

Il recesso si esercita mediante l'invio di fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall'Investitore-Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dall'Investitore-Contraente entro i termini sopraindicati.

A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso dell'Investitore-Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all'Investitore-Contraente il premio corrisposto.

Art. 5 – Modalità di versamento del premio.

All'atto della sottoscrizione della proposta, l'Investitore-Contraente versa un premio unico di importo non inferiore a 20.000,00 Euro.

Trascorsi 45 giorni dalla data di decorrenza del contratto, l'Investitore-Contraente può effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 2.000,00 Euro.

Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 6 a) I).

Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.

In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Investitore-Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.

Inoltre, per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "RI.SPE.VI.", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Investitore-Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato all'Investitore-Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, l'Investitore-Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire all'Investitore-Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

Art. 6 – Costi.

a) Costi gravanti direttamente sull'Investitore-Contraente.

I) Costi di caricamento gravanti sul premio.

Il contratto prevede costi di caricamento, atti a coprire i costi di acquisizione ed amministrazione, gravanti sul premio unico iniziale, pari a 300,00 Euro.

Non sono previsti costi di caricamento gravanti sugli eventuali premi unici aggiuntivi.

II) Costi per riscatto.

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto.

Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella A

Data di richiesta del riscatto	Costi per riscatto
Durante il 1° anno	Riscatto non ammesso
Durante il 2° anno	3,00%
Durante il 3° anno	2,00%
Durante il 4° anno	1,00%
Trascorsi 4 anni	Non previsti

**b) Costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione.**

Il contratto prevede una commissione di gestione annua variabile in base al cumulo dei premi versati calcolato alla data di rivalutazione come indicato nella successiva Tabella B. Tale commissione di gestione trattenuta dalla Compagnia viene applicata mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata.

Tabella B

Cumulo dei premi versati(*)	Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
Minore di 200.000,00 Euro	1,20%
Da 200.000,00 a 1.000.000,00 Euro	1,00%

(*) Per cumulo dei premi versati si intende la somma del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

La Compagnia preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione "RI.SPE.VI." per bolli e per la revisione annuale da parte della Società di revisione.

Art. 7 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.

Il presente contratto può essere concluso sia da persone fisiche, senza limitazione alcuna rispetto all'età, nonché da persone giuridiche.

Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.

L'Investitore-Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all'Art. 10.

Art. 8 – Il capitale garantito.

Il capitale garantito alla scadenza contrattuale sarà dato dalla somma del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi versati, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 6 a) I) e di eventuali riscatti parziali di cui all'Art. 10, rivalutati secondo quanto previsto all'Art. 9.

Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.

Il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare all'Investitore-Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito del 1,50%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

L'eventuale nuovo tasso di rendimento minimo garantito si applicherà sia al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale prima della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito stesso, sia al capitale investito a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla data dell'eventuale variazione del tasso di rendimento minimo garantito.

Art. 9 – Rivalutazione annuale del capitale.

Il premio versato al netto dei costi di cui all'Art. 6 a) I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione "RI.SPE.VI." nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione "RI.SPE.VI.", che viene consegnato su richiesta dell'Investitore-Contraente, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.

Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 3 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.

Misura di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione "RI.SPE.VI." diminuito di una commissione di gestione (costi applicati mediante prelievo sul

rendimento della gestione) variabile in base al cumulo dei premi versati calcolato alla data di rivalutazione, come indicato nella precedente Tabella B di cui all'Art. 6 b).

Determinazione del Capitale Rivalutato

Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.

La Compagnia garantisce in ogni caso un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 1,50% per i primi 5 anni di durata contrattuale. A partire dal 6° anno e con cadenza quinquennale la Compagnia, previa comunicazione da inviare all'Investitore-Contraente, si riserva di modificare detto tasso, per i successivi 5 anni; il nuovo tasso annuo di rendimento minimo garantito non potrà in ogni caso essere superiore al TMG vigente a quella data (tasso annuo massimo di interesse garantibile ai contratti espressi in euro con generica provvista di attivi ai sensi della vigente normativa) oppure inferiore al tasso garantito alla sottoscrizione del presente contratto diminuito del 1,50%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.

L'eventuale nuovo tasso di rendimento minimo garantito si applicherà sia al capitale rivalutato all'ultima ricorrenza annuale prima della modifica del tasso annuo di rendimento minimo garantito stesso, sia al capitale investito a seguito del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi effettuati successivamente alla data dell'eventuale variazione del tasso di rendimento minimo garantito.

La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.

Art. 10 – Diritto di riscatto.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., l'Investitore-Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Prima di effettuare l'operazione di riscatto, l'Investitore-Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell'operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Bancassicurazione – Servizio Assistenza Vita – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia, Telefono 800013711, fax 0458372316, e-mail infovitabanche@cattolicaassicurazioni.it.

La Compagnia, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà all'Investitore-Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.

L'Investitore-Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, al netto dei costi di rimborso del capitale prima della scadenza indicati all'Art. 6 a) II).

L'Investitore-Contraente può esercitare anche il diritto di riscatto parziale in presenza delle seguenti condizioni:

a) che il capitale riscattato non sia inferiore a 2.000,00 Euro;

b) che il capitale residuo non sia inferiore a 20.000,00 Euro.

In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all'Art. 9.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.

Esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

Si rinvia al Progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata che la Compagnia è tenuta a consegnare all'Investitore-Contraente prima della data di conclusione del contratto per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.

Art. 11 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni.

Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario.

Al fine di consentire l'esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, l'Investitore-Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.

L'Investitore-Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:

In caso di revoca della proposta:

- richiesta sottoscritta dall'Investitore-Contraente.

In caso di recesso dal contratto:

- richiesta sottoscritta dall'Investitore-Contraente.

In caso di riscatto:

- richiesta sottoscritta dall'Investitore-Contraente;
- copia del documento di identità e codice fiscale dell'Investitore-Contraente (se l'Investitore-Contraente è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale);

A scadenza:

- richiesta sottoscritta dal Beneficiario;
- copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari (se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale).

Qualora l'Investitore-Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dall'Investitore-Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 0458372316 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Operativa Vita – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

In alternativa la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dello sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dell'Investitore-Contraente e/o dei Beneficiari.

Art. 12 – Pegno.

L'Investitore-Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso l'Investitore-Contraente originario sulla base del presente contratto.

Nel caso di pegno le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore.

Art. 13 – Cessione del contratto.

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 cod. civ. l'Investitore-Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l'avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

La Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

Art. 14 – Beneficiari della prestazione.

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari della prestazione della Compagnia.

L'Investitore-Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

In caso di decesso dell'Investitore-Contraente prima della scadenza del contratto, la prestazione verrà effettuata alla scadenza del contratto, al Beneficiario designato.

Gli eredi dell'Investitore-Contraente subentrano di diritto allo stesso fino alla naturale scadenza del contratto e possono esercitare il diritto di riscatto così come disciplinato all'Art. 10, previo assenso scritto del Beneficiario.

Art. 15 – Imposte e tasse.

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari.

Art. 16 – Foro competente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, lo scioglimento e l'esecuzione del presente contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'Investitore-Contraente (o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.

Art. 17 – Informativa in corso di contratto.

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Contratto, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia provvederà ad inviare, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni, l'estratto conto annuale della posizione contrattuale contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dalla conclusione del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Compagnia (prelievo sul rendimento della gestione interna separata), tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

In caso di modifica del rendimento minimo garantito, la Compagnia invierà preventivamente all'Investitore-Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione di detto tasso.

Art. 18 – Legge applicabile al contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.